



TENNACOLA SpA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AVVISO AGLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Tariffa di Depurazione. Sent. Corte Costituzionale n. 335/2008. Decreto del Ministero dell'Ambiente 30 settembre 2009. Rimborso delle quote di tariffa non dovute.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 10/10/2008 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 15/10/2008 – ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale:

- a) dell'art. 14, c. 1, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti *«anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»*;
- b) dell'art. 155, c. 1, primo periodo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti *«anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»*.

Per far fronte alla situazione di incertezza normativa conseguente alla caducazione delle norme dichiarate illegittime, il Governo ha modificato l'art. 243 del D.Lgs. n. 152/2006 ed ha demandato al Ministero dell'Ambiente la fissazione, con proprio decreto, dei criteri e dei parametri per la restituzione della quota di tariffa non dovuta.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente recante "individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione" è stato emanato il 30/09/2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 08/02/2010.

L'Autorità dell'ATO n. 4 e Tennacola SpA – Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) – tenuto conto delle disposizioni del citato D.M., hanno stabilito le modalità per la presentazione dell'istanza di rimborso e per la liquidazione del rimborso, se spettante.

Soggetti i quali hanno diritto al rimborso delle quote di tariffa di depurazione

1. Il D.M. si applica esclusivamente agli **utenti allacciati alla pubblica rete fognaria, non servita da impianti di depurazione, i quali provvedono autonomamente alla depurazione degli scarichi.**
2. L'elenco delle zone del territorio dell'ATO 4 non provviste di impianti di depurazione è consultabile sui siti web del Gestore e dell'ATO 4 a partire dal 15 settembre 2010.
3. Perché il trattamento degli scarichi realizzato in proprio sia considerato efficace, occorre che:
 - a) l'acqua immessa in fognatura sia trattata con i metodi e nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri chimici e biologici di cui al D.Lgs. 152/2006 ed al PTA della Regione Marche approvato con DACR n.145 del 26/01/2010;
 - b) la fossa biologica venga svuotata e pulita almeno due volte l'anno e venga prodotta la documentazione attestante lo smaltimento dei fanghi.

Presentazione dell'istanza di rimborso

Per richiedere il rimborso l'utente dovrà inoltrare, tramite il servizio postale, alla società TENNACOLA SPA – VIA PRATI 20 – 63019 SANT'ELPIDIO A MARE FM, la seguente documentazione:

- a) Istanza di rimborso, **in bollo**, redatta su modulo predisposto a cura del Gestore (scaricabile dai siti web del Gestore e dell'ATO4). L'istanza deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile.
- b) Autodichiarazione attestante che l'utente provvede autonomamente alla depurazione degli scarichi, mediante uno dei trattamenti previsti dalla normativa vigente allegando, (a) in presenza di vasca biologica, copia delle fatture attestanti la vuotatura periodica della stessa, (b) in presenza di depuratore, copia delle fatture di smaltimento dei fanghi.
- c) Copia dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune.
- d) Elenco dettagliato delle fatture del servizio idrico e delle quote di tariffa di depurazione di cui si chiede il rimborso.
- e) Copia delle ricevute di pagamento delle fatture (per gli utenti i quali non adottano la procedura di addebito automatico).
- f) Copia di un documento di identità in corso di validità.

Modalità di rimborso

Su disposizione dell'Autorità di Ambito il rimborso avverrà tramite compensazione sulle successive fatture del SII.

In nessun caso è consentito all'utente di sospendere il pagamento delle fatture, ovvero di detrarre dall'importo delle fatture l'importo del rimborso richiesto.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima del 15 settembre 2010, quelle prive della documentazione richiesta, quelle relative ad utenze ubicate in zone servite da impianti di depurazione.

Controlli

Il Gestore, nel corso dell'istruttoria volta ad accertare il possesso dei requisiti che danno diritto al rimborso, ha la facoltà di effettuare prelievi ed analisi chimico-fisiche degli scarichi dell'utente.

L'esistenza di impianti privati di trattamento dei reflui sarà comunicata al Comune, alla Provincia ed all'ARPAM, per i controlli di competenza.

Le norme citate nella presente circolare, la circolare stessa, la modulistica da utilizzare per l'istanza di rimborso sono pubblicate sul sito web di Tennacola SpA: www.tennacola.it, nella sezione NEWS, e su quello dell'Autorità dell'ATO n. 4: www.aato4.it, nella sezione ATTI E DOCUMENTI.

S. Elpidio a Mare, settembre 2010